



COMUNE DI USINI

Provincia di Sassari



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI "LUDOTECA COMUNALE"**

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di **“Ludoteca Comunale”**
Destinatari sono i minori compresi nella fascia di età 5/12 anni .

Quadro normativo di riferimento:

L:R. n. 23/2005 . D.lgs. n. 50/2016

ART. 2
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di Ludoteca ha come finalità principale, all'interno della rete territoriale dei servizi sociali quella di garantire ai bambini uno spazio attrezzato nel quale svolgere attività ludiche finalizzate alla socializzazione fra i pari e alla libera espressività creativa.

ART.3
DURATA

L'appalto avrà durata di anni tre decorrenti dal 01.06.2017 al 31.05.2020

Art.4
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Ludoteca, da svolgersi prevalentemente in orario pomeridiano, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, si articolerà in una serie di interventi a favore dei minori di età compresa fra cinque e dodici anni,

1. Assistenza diretta alle attività di gioco;
2. Illustrazione dei giochi e dei giocattoli e coinvolgimento dei destinatari del servizio nelle attività di gioco libero e strutturato;
3. Sostegno e promozione delle attività ludiche di gruppo;
4. Attività di animazione in particolari periodi dell'anno (Natale, Carnevale ecc.);
5. Promozione di attività all'aperto e giochi di strada;
6. Attività di sostegno e sviluppo dei legami intergenerazionali e della cultura ludica locale;
7. Promozione di attività di educazione ambientale anche in collaborazione con il Comune e la scuola;
8. Attività di educazione all'immagine;
9. Attività di laboratorio da attuarsi a seconda delle attitudini dimostrate dall'utenza;
10. Attività di gemellaggio con altre Ludoteche dei paesi limitrofi;
11. Attività mirate a favore dei diversamente abili al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione con i pari;

Tutte gli interventi dovranno essere programmati con il servizio sociale comunale, con cadenza

trimestrale.

Gli obiettivi raggiunti verranno sottoposti a verifica periodica per valutarne l'efficienza e l'efficacia.

4.1 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEL PERIODO ESTIVO.

Nel periodo estivo il servizio si svolgerà in orario antimeridiano con attività all'aperto da espletarsi nel seguente modo:

L'appalto prevede un monte orario giornaliero pari a n. 2 ore per complessive 520 ore annue per n. 2 Ludotecari.

Nel periodo delle vacanze estive, il servizio verrà svolto in orario antimeridiano per n. 3 al giorno a partire dal 12 giugno e fino al 31 Luglio utilizzando il monte ore relativo al mese di Agosto in cui la Ludoteca resterà chiusa.

Per l'anno 2017 la distribuzione del monte orario da assegnare al personale della ludoteca, nel periodo estivo, avverrà come segue

MESE DI RIFERIMENTO	GIORNI DI SERVIZIO PREVISTI	N.ORE ASSEGNATE A CIASCUN LUDOTECARIO	N. GIORNI PER CUI OPERARE INTEGRAZIONE ORARIO	N.ORE GIORNALIERE DA INTEGRARE	N. ORE INTEGRATE	MONTE ORE COMPLESSIVO	
GIUGNO	21	42	15	1	15	57	
LUGLIO	21	42	21	1	21	63	
				TOTALE ORE INTEGRATE	36		

MESE DI RIFERIMENTO	GIORNI DI SERVIZIO PREVISTI	N.ORE ASSEGNATE A CIASCUN LUDOTECARIO	ORE UTILIZZATE PER MESI GIUGNO E LUGLIO	N. ORE RESIDUE	NOTE
AGOSTO	22	44	36	8	LE ORE RESIDUE VERRANNO UTILIZZATE PER ATTIVITA' DA PROGRAMMARE CON SERVIZIO SOCIALE

Durante il periodo estivo le attività ludiche previste dovranno svolgersi, esclusivamente all'aperto, presso il Parco del Lavatoio che sarà dotato di n. 2 piscine fuori terra installate in un spazio pianeggiante dotato di manto erboso.al fine di consentire ai minori utenti del servizio di cui trattasi, di svolgere attività natatoria ed effettuare dei giochi con l'acqua utili per la psicomotricità. L'Amministrazione comunale provvederà all'individuazione di un bagnino.

4.2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEL PERIODO DELLE VACANZE SCOLASTICHE

Oltre al periodo estivo, la ludoteca dovrà funzionare, in orario antimeridiano anche nel periodo delle vacanze scolastiche con gli orari assegnati dal servizio sociale e per il monte ore assegnato.

ART. 5 PERSONALE

L'Affidatario dovrà disporre di un organico idoneo a garantire un ottimale espletamento del servizio in conformità agli standard gestionali stabiliti dalle normative vigenti.

Le prestazioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale dovranno essere espletate da:

n° 2 Ludotecari in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e specifica qualifica professionale conseguita mediante frequenza di corso riconosciuto dallo Stato e dalla Regione e di esperienza almeno triennale nella gestione specifica dei servizi ludotecari

L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare, per l'espletamento del servizio personale in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'affidatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare assente dal servizio per qualsiasi motivo, e comunicare la sostituzione all'ufficio servizi sociali.

Dovrà garantire, inoltre, la sostituzione del personale che, a giudizio concorde delle parti, o nei casi più gravi accertati dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta, con personale avente la stessa qualifica. Ciò non comporterà, in nessun caso aumenti di spesa per il Comune di Usini.

ART. 6 RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

E' escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta tra l'Amministrazione comunale e gli operatori dell'Impresa.

L'impresa svolge il servizio affidatole, in piena autonomia, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle direttive impartite dal Servizio sociale

Per ogni questione attinente alla gestione del servizio, il referente per l'impresa viene individuato nel Responsabile del servizio socio- culturale del Comune.

Da parte sua, l'impresa é tenuta a nominare un Responsabile e a garantirne la reperibilità.

Art. 7 QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Ludoteca dovrà essere espletato da personale in possesso di qualifica specifica di cui all'art. 5 e garantire **n. 10 ore settimanali per un monte ore annuo presunto di n.520 ore per ciascun operatore, per un monte ore di 1560, nel triennio.**

ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni che la Cooperativa Sociale dovrà garantire, nell'ambito del Servizio Ludoteca consistono in:

LUDOTECARIO:

Osserva i comportamenti, le caratteristiche e i problemi degli utenti raccogliendo le informazioni

relative alle condizioni ambientali e psicofisiche del singolo e della sua famiglia

- Contribuisce alla programmazione e alla verifica dell'intervento, gestisce azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle potenzialità del soggetto favorendo livelli più avanzati di autonomia;
- Gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- Integra le funzioni genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell'utente;
- Promuove e gestisce interventi a carattere ludico, ricreativo e di animazione laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive degli utenti in difficoltà;
- Promuove e gestisce interventi di stimolo delle attività culturali, ricreative e formative e quant'altro utile ad accrescere le possibilità di conoscenza della realtà circostante e di fruizione delle risorse esistenti;
- Collabora con i servizi territoriali, scolastici e sanitari, giudiziari, della formazione professionale e del tempo libero per la realizzazione di interventi specifici attraverso strategie concordate e condivise;
- Cura la documentazione inerente il lavoro svolto;

ART.9

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione delle attività oggetto del presente appalto deve essere programmata a cura dell'aggiudicataria e del servizio sociale. Rimangono in capo al servizio sociale le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica, valutazione e controllo del Servizio.

Resta di esclusiva competenza comunale:

- 1) La determinazione degli indirizzi programmatici, delle finalità e dei contenuti del Servizio oggetto del presente appalto;
- 2) Gli orari di attuazione, le prestazioni da erogare, i criteri e le modalità per le ammissioni e dimissioni degli utenti;

La Ditta riceverà dal Servizio Sociale di ciascun Comune ogni informazione sui seguenti aspetti:

- 1) Programmi generali di intervento nel Servizio;
- 2) Variazioni di programma.

Pertanto, l'aggiudicataria sarà tenuta, a richiesta del Servizio Sociale, a rispettare l'organizzazione delle prestazioni e le eventuali modifiche ritenute necessarie.

ART.10

DOVERI DEL PERSONALE

L'operatore chiamato a svolgere il Servizio oggetto dell'appalto deve::

- Compilare e presentare mensilmente, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Usini, una scheda con l'indicazione delle ore effettuate;
- Rapportare, in forma scritta, all'Ufficio sopraindicato, atteggiamenti e comportamenti che possono essere indicatori di difficoltà e di disagio dei minori;
- Comunicare tempestivamente eventuali assenze prolungate dell'utenza;
- Effettuare il Servizio nel pieno rispetto della personalità dell'utenza, mantenendo la riservatezza delle informazioni acquisite;
- Partecipare ad incontri periodici per la programmazione ed una costante verifica e valutazione dell'andamento del Servizio;

- Predisporre apposita scheda di programmazione mensile dell'attività;
- Predisporre la relazione quadrimestrale sull'attività svolta al fine di dare una valutazione al Servizio in base alla frequenza dell'utenza, alle attività, all'interesse suscitato nel minore e, infine al grado di coinvolgimento e partecipazione attiva della famiglia;
- Presentare la relazione conclusiva concernente una valutazione complessiva sull'attività svolta, sui risultati attesi e conseguiti, nonché sulla specificazione degli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e di organizzazione;

La Ditta dovrà consegnare al Servizio Sociale tutta la documentazione tecnica predetta, nessuna esclusa, entro dieci i giorni successivi alle scadenze temporali previste per la loro predisposizione.

ART.11

NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà svolgere il Servizio con impegno, serietà e professionalità.

Il Personale preposto all'espletamento del Servizio dovrà:

- Osservare scrupolosamente il segreto professionale e l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti, nel pieno rispetto della loro dignità e della loro autodeterminazione, e su tutto quanto concerne l'espletamento del Servizio;
- Relazionarsi costantemente con il Servizio Sociale e partecipare alle riunioni periodiche disposte dallo stesso finalizzate alla supervisione, al coordinamento, alla verifica dell'andamento generale del Servizio e dei piani di lavoro, nonché ad assicurare metodologie di lavoro omogenee;
- Tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti del Servizio;
- Seguire il principio della collaborazione con ogni altro Operatore, ufficio e struttura con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- Rispettare con la massima diligenza e professionalità le direttive generali impartite dal Comune e le indicazioni fornite dallo stesso in merito ad orari, interventi e prestazioni.

Saranno a carico della Ditta le ore svolte al di fuori degli interventi indicati dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART.12

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DEL LAVORO:

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le funzioni e i compiti relativi al Servizio garantendo in particolare:

Funzionalità, flessibilità, adattabilità ed immediatezza di interventi;

Elevata qualità determinata anche dalla presenza di Operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Continuità nell'intervento, determinata da una presenza costante degli Operatori;

Collegamento, integrazione e collaborazione fra gli Operatori coinvolti nel Servizio oggetto del presente appalto e altri Servizi attivati dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, autorizzati dall'Amministrazione;

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la partecipazione degli operatori agli incontri con l'Operatore Sociale, per la programmazione delle attività, la messa a punto di eventuali variazioni al Programma definito, per garantire uno scambio costante di informazioni che assicuri la massima efficacia delle prestazioni.

Gli Operatori dovranno pertanto garantire l'osservanza dei piani di lavoro, la partecipazione agli incontri di programmazione e di verifica del lavoro svolto e a tutte quelle iniziative mirate alla

conoscenza dei bisogni dell'utenza e all'individuazione delle risorse disponibili per la programmazione delle attività del Servizio (Documentazione del lavoro svolto, raccolta di informazioni su bisogni e risorse, segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni).

La Ditta si impegna a garantire, ai propri Operatori, la massima informazione circa le norme contenute nel presente Capitolato circa le modalità di svolgimento specifiche del Servizio nel quale verranno impegnati, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del Personale incaricato.

È obbligo della Ditta vigilare in merito all'operato ed al comportamento dei propri Operatori.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del Servizio nonché eventuali difficoltà di rapporti fra utente e Operatore.

ART. 13 CANONE D'APPALTO

Il prezzo a base di gara è il costo orario delle prestazioni rese dal personale:

€. 21,00 /ora al netto dell'I.V.A soggetto a ribasso per le prestazioni rese dalla figura professionale del Ludotecario.

L'importo annuo complessivo dell'appalto non potrà superare la somma di **€. 21.840,00 + IVA per un importo complessivo, calcolato per il triennio di €. 65.520,00 + I.V.A di legge** L'offerta dovrà esprimere una percentuale di ribasso unica sull'importo a base di gara

I costi orari sono stati ricavati dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali

a) operatori	b) livello	c) tot. H annuali	d) tot. H triennio	e) spesa personale triennio + IVA	f) personale triennio IVA COMPRESA	g) oneri sicurezza IVA compresa	TOTALE (f+g)
n. 2 ludotecari	C3	1040	3120	€. 65.520,00	68.796,00	€. 378,96	€. 69.174,96

ART. 14 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

L'appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C. N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

E' rimesso all'Appaltatore l'onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalle vigenti norme in materia.

Per gli adempimenti di natura programmatica, gli oneri di attuazione della normativa in materia di sicurezza, la nomina del responsabile della sicurezza, l'appaltatore dovrà produrre un proprio progetto.

L'impresa aggiudicataria in persona del proprio rappresentante legale mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.

81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualunque titolo.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta gli oneri per la sicurezza quantificati in €. **378,96** dal D.U.V.R.I predisposto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008

ART. 15

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune pagherà all'impresa affidataria il corrispettivo, che verrà determinato in sede contrattuale, al netto del ribasso praticato in sede di gara in base all'offerta presentata. Il corrispettivo verrà liquidato e pagato in base alle prestazioni effettivamente rese e documentate al servizio sociale comunale.

Sarà inoltre cura dell'affidatario compilare un prospetto riepilogativo per ogni utente delle ore effettivamente erogate e presentare la fattura entro il 20 del mese successivo a quello in cui si è svolto il servizio.

Ai pagamenti provvederà mensilmente, con apposito atto del Responsabile del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio, per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui 'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore di presenza del personale dell'impresa presso l'utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, ecc.

La fattura dovrà essere emessa in f.to elettronico e dovrà contenere il codice univoco identificativo, il n. della determina di aggiudicazione e assunzione dell'impegno di spesa, il codice identificativo della gara (CIG) e il n. di impegno.

I dati verranno comunicati, all'aggiudicatario dalla S.A. con nota scritta.

ART. 16

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

La gara d'appalto per l'affidamento del servizio di Ludoteca Comunale, verrà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del D.lgs. 50/2016

ART.17

CONTROLLI

Il Comune espleta funzioni di indirizzo dell'attività oggetto dell'appalto e potrà espletare in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controlli in ordine alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni richieste alla Cooperativa Sociale, al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti della Cooperativa Sociale volti a verificare nel complesso il buon andamento del Servizio e la qualità e conformità delle prestazioni a quanto stabilito nel presente Capitolato, e nel Progetto Esecutivo – Programma di Gestione del Servizio proposto dalla Ditta all'atto dell'offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto dopo aver accertato violazioni alle suddette

norme.

La Ditta ha l'obbligo di predisporre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in Servizio ed al rispetto degli orari da parte del proprio operatore, di dette rilevazioni la Ditta dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

La Ditta dovrà, inoltre, consentire ed agevolare ogni verifica e controllo che verranno effettuati dall'Amministrazione e si impegna a favorire, a richiesta del Servizio Sociale, ed entro il termine fissato dal medesimo, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi a cui la Ditta stessa e gli Operatori sono tenuti.

La Ditta provvede ad indicare un Responsabile dell'Appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del Servizio.

ART. 18

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali, di sicurezza, e di qualunque specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore.

L'appaltatore è altresì tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'espletamento dell'ordine e quindi, a tal fine, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

L'appaltatore, ove l'Amministrazione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non esonera in alcun modo l'appaltatore stesso dalle sue responsabilità.

L'appaltatore deve rispettare gli obblighi relativi agli adempimenti contributivi, previdenziali e alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni previsti dalla normativa vigente in materia.

La regolarità contributiva deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore. Qualora il Responsabile del Procedimento, in sede di verifica della regolarità contributiva, ottenga il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), che segnali un inadempienza contributiva relativa a una o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il DURC, è disposto dall'Amministrazione aggiudicatrice direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto prescritto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro l'ente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto (art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 1, c. 911, della L. 296/2006), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti lavorativi ed i contributi previdenziali dovuti.

A tal fine il Comune dovrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo d'appalto

o della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento dei danni.

ART. 19

GARANZIE:

CAUZIONE PROVVISORIA: (art. 93 del D.lgs. 50/2016).

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione da CAUZIONE PROVVISORIA intestata al Comune di Usini, come definita dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari a € 9.180,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione potrà essere ridotta in caso di possesso di certificazioni di cui all'art. 93, comma 7) del D.lgs. 50/2016. Per beneficiare delle decurtazioni previste dal sopraccitato disposto normativo, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti allegando le relative certificazioni. La cauzione provvisoria è costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, o mediante versamento sul c.c.b o c.c.p intestati alla Tesoreria del Comune di Usini, il n. di c.c.p. e l'IBAN bancario verranno comunicati nella lettera d'invito agli operatori economici selezionati.

La cauzione dovrà contenere la menzione di validità di 180 giorni, l'oggetto e il soggetto garantito, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, con applicazione del soccorso istruttorio, a pagamento, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, di presentare la cauzione provvisoria emessa prima del termine di scadenza delle offerte o, se necessario, l'integrazione dell'importo di polizza, pena l'esclusione. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9), del D.lgs. 50/2016 verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione

Cauzione definitiva: (art. 103 e 104 D.lgs. 50/2016)

1. L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, Garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 20

RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2009 e s.m. ed i.

L'impresa nella formulazione dell'offerta economica – ai sensi dell'art. 87, comma 5, del D. Lgs. n. 163/06 e art. 27 del D. Lgs. N. 81/2009 – dovrà tenere conto dei costi relativi alla sicurezza.

L'impresa dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 21

PATTO DI INTEGRITA'

La Ditta concorrente alla presente procedura deve obbligatoriamente, **a pena di esclusione dalla gara**, sottoscrivere il Patto di integrità, predisposto dalla S.A. e approvato con deliberazione della G.C. in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190//2012 (c.d. Legge anticorruzione) .

Detto documento dovrà essere inserito nella Busta A) – Documentazione Amministrativa, assieme all'altra documentazione richiesta

ART. 22

RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni causati a persone o cose prodotti nell'espletamento del servizio, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine dovrà presentare una polizza a copertura dei rischi a favore degli operatori e degli utenti del servizio.

L'impresa appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile dei Servizi Sociali, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio di Ludoteca, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che risulta inerente l'oggetto del Capitolato Speciale. In tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 23

ASSICURAZIONE

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'impresa che ne è la sola responsabile.

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare polizza assicurativa a favore degli utenti del servizio che copra infortuni di ogni genere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

A copertura dei rischi del servizio l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi, con un massimale di €. 1.000.000,00

ART.24

INADEMPIMENTI, PENALITA'. CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO

L'impresa è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio avrà il compito di emettere apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile del Servizio ordinerà all'impresa l'immediata sospensione del servizio, facendo, comunque, salva l'automatica risoluzione di diritto della convenzione nei seguenti casi:

- a] per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;
- b] per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per fatti assolutamente non imputabili all'impresa.

In caso di sospensione del servizio causato da inadempimenti dell'impresa il Comune si rivarrà sulla cauzione, o sui corrispettivi dovuti fatti salvi i maggiori danni. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui ai precedenti punti, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) mancata sostituzione di un operatore in caso di assenza , €50,00;
- b) in caso di mancata apertura della Ludoteca per 1 giorno verrà applicata, una penale di € 50,00 ,fino ad un massimo di €500,00 .Il ripetersi della situazione per oltre dieci giorni in un anno costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

qualora la mancata sostituzione di un operatore salvo e fermo restando quanto stabilito alla precedente lett. a) sia tale da determinare la sostanziale inattività del servizio presso gli utenti nell'arco di una giornata lavorativa, €.. 200,00;

mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile del Servizio Sociale, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate, €500,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto;

e] comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, di €50,00 a € 250,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del responsabile per eventi ripetutisi per più di tre volte.

Le penalità di cui ai comma precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune richiedente a cause dello inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata AR.. Decorso inutilmente tale termine il Comune, si rivarrà sulla cauzione e sui corrispettivi dovuti a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Impresa e -a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa.

ART. 25

DANNI

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili e immobili, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale.

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a spese della ditta trattenendo l'importo sulla prima scadenza o, in mancanza sulla cauzione

ART. 25

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena della risoluzione Ipso Jure del contratto stesso e dell'incameramento della cauzione; è altresì vietato il subappalto.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

ART. 27

DISPOSIZIONI VARIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese a riguardo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dal "seggio di gara", che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

ART. 28

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale ma sono deferite al Foro competente per territorio.

ART. 29

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che il Comune potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere;

La ditta aggiudicataria che non ha sede nel Comune di Usini dovrà eleggere domicilio legale in Usini. Nel caso di cui al precedente comma, oltre al domicilio legale verrà effettuata comunicazione amministrativa alla sede della Ditta.

ART. 30

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del Bando di gara e relativi allegati, alla L.R. n. 5/2007, al D.Lgs. n. 163/06, alla Legge n. 248/06, al D. Lgs. n. 81/2009 e comunque a disposto dalle norma vigenti in materia.

ART.31

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136 del 13/08/2010 si obbliga a comunicare al

Comune gli estremi del suo conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

ART. 32
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a leicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

USINI 08.03.2017

Il Responsabile del servizio socio- culturale

Dott.ssa Maria Francesca Vacca